

mera che l'articolo 3 significa in pratica questo, che un primo presidente della Corte d'appello, quando saprà precisamente quali giudicabili debbono essere giudicati, avrà facoltà di fare la designazione dei giudici.

Se questo fatto sembra normale alla Camera, io sarò il primo ad accettare l'articolo.

Mi astengo dal dare altre ragioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris ha la parola.

**SALARIS.** Mi parrebbe superfluo dichiarare ch'io accetto questo schema di legge. Col proporre infatti un emendamento all'articolo 3, io credo di somministrare una prova della mia accettazione. Una legge altronde, o signori, il cui concetto si è la più celere amministrazione della giustizia penale con la più possibile economia, questa legge non potrebbe non essere favorevolmente accolta; perocchè questo doppio scopo è nel nostro desiderio, nel desiderio del paese.

Innumerevoli inconvenienti si enunciarono da valentissimi oppositori; ma, anch'io, o signori, sono fra coloro che hanno fiducia ne' giovani giudici di tribunali di circondario, e l'esperienza dimostrerà ch'essi sono degni dell'altissima missione che per questa legge loro si confida.

Se non che, o signori, uno sconcio fu accennato, e secondo me, gravissimo, il quale non per fermo sarà sfuggito alla Camera.

Questo inconveniente sorge appunto dalla disposizione dell'articolo 3 ch'io mi propongo combattere, ed al quale ho sostituito un altro articolo che mi lusingo sarà accettato dalla Camera.

L'onorevole ministro guardasigilli ha testè dichiarato che l'articolo del suo primitivo progetto conteneva precisamente la disposizione dell'emendamento da me proposto; ma che l'articolo 3 di questa legge fu sostituito dal Senato.

Il signor ministro espone le ragioni che lo determinarono a non insistere sull'articolo del suo progetto in seno all'altro ramo del Parlamento; perocchè egli credesse di lieve momento la fatta variazione. Io credo che la variazione sia gravissima e che la Camera debba respingere l'articolo 3.

Il signor ministro diceva che lo Statuto non era violato, e dimostrava ciò con dire che i consiglieri delle Corti d'appello sono investiti dalla legge della cognizione de' crimini; quindi egli diceva che anche quando la designazione de' membri che dovranno comporre le Corti d'assise sia attribuita al primo presidente, non per ciò lo Statuto sarà violato.

Mi permetta, signor ministro, cotesto argomento varrebbe appunto a provare il contrario.

Le Corti d'assise infatti, secondo questa legge, sono composte d'un solo consigliere d'appello e di due giudici di tribunale circondariale; ora non essendo i giudici di tribunale investiti della facoltà di conoscere dei crimini per legge, non potrebbe la loro designazione farsi dal presidente della Corte d'appello.

Aggiungasi ancora che in forza di questa legge la

maggioranza delle Corti d'assise sarebbe composta di giudici non rivestiti della competenza criminale.

Del resto io non mi soffermerò su questo argomento, perocchè mai dietro le spiegazioni date dal signor ministro, in alcun modo potrei accogliere l'articolo della legge, e dichiaro anzi che dovrò modificare il mio emendamento riconoscendo la necessità che la designazione dei presidenti e de' giudici delle Corti d'assise sia fatta per reale decreto.

Comprendo che mi si potrà rispondere che le Corti d'assise hanno la competenza a pronunciare su crimini, ed io non lo negherò; ma replicherò allora che se il giudizio sui crimini è di competenza delle Corti d'assise, non stava, nè potrebbe reggere quanto il signor ministro affermava, che cioè dalla legge fossero investiti i consiglieri d'appello della cognizione de' crimini. E siccome poi è sempre vero e fuori d'ogni contrasto che i giudici de' tribunali con la designazione a giudici delle Corti d'assise vengono investiti della cognizione de' crimini, egli è perciò evidente che codesta designazione non potrebbe essere fatta dal primo presidente della Corte d'appello, ma sarebbe necessario si facesse per reale decreto.

Ora col mio emendamento propongo appunto questo sistema, che è il più conforme alla legge fondamentale ed alla ragione.

Ma portando la questione su d'un altro terreno, io farò qualche considerazione per dimostrare sempre più che l'articolo 3 del progetto che discutiamo non potrebbe approvarsi.

La pubblica opinione, o signori, reclama ben a ragione tutte le guarentigie per gli accusati; dirò anzi che alcune guarentigie sono di un ordine più elevato; perocchè interessano la pubblica moralità e la sicurezza.

La facoltà, oppure, dirò, l'arbitrio di nominare i presidenti ed i giudici delle Corti d'assise concesso al primo presidente della Corte d'appello pochi giorni prima che questi funzionino, è tale arbitrio, che non può non risguardarsi sotto ogni aspetto pericoloso.

Molto opportunamente ciò fu osservato da coloro che combatterono questa legge; perocchè tale facoltà lascierebbe alla discrezione del potere politico la sorte degli accusati.

La designazione dei giudici dopo conosciuti i processi, e, direi, fatta quasi per essi, è sempre da respingersi, perchè toglierebbe appunto quella guarentigia reclamata dalla pubblica opinione sulla imparzialità del giudizio. E guai se la Società non dovesse riposarsi all'ombra di questa guarentigia! Guai ancora se solamente la società ne concepisse il sospetto! Essa dovrebbe provare una scossa terribile, i cui funesti effetti non potrebbero certamente prevedersi.

A chiunque si spetti la designazione de' giudici, essa non potrà, nè dovrà farsi che al principiare dell'anno giuridico, per guisa che la designazione de' giudici non abbia rapporto, nè possa averne, a questo o a quel processo, a questo od a quell'accusato, perchè in que-